

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Rep. /

**SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
FINALIZZATO AL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI – Anni 2021 / 2022 IN COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**

L'anno.....addì.....del mese di..... alle ore.....in
....., presso gli Uffici comunali ubicati in Via Tizzoni, n.2

SONO COMParsi

da una parte:

-, **Dirigente del Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata**, nato a il, domiciliato per la Sua carica presso la sede comunale, il quale interviene in questo Atto, in forza di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 29/12/2010, in rappresentanza e per conto del Comune di Cernusco sul Naviglio – cod. fisc. 01217430154 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

- il Sig., nato a il, residente in, che interviene in questo Atto in qualità di della....., capitale sociale lire....., codice fiscale....., con sede legale in iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero....., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

(oppure nel caso in cui l'atto non sia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria)

- il Sig., nato a il....., residente in
....., il quale interviene in questo "Atto" in qualità di procuratore speciale (o generale) della....., capitale sociale lire, codice fiscale, con sede legale in....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore", in forza della procura speciale (o generale) repertorio numero del, autenticata nella firma dal dott., Notaio in, allegata in originale al presente "Atto" sotto la lettera "...".

(oppure nel caso di ditta individuale)

- il Sig., nato a il....., residente in
....., il quale interviene in questo "Atto" in qualità di titolare della codice fiscale....., con sede legale in....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n., che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore."

Detti Componenti,

PREMETTONO

-. che, con Deliberazione di **G.C. n. ____ del ____** si approvava **l'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALL' AFFIDAMENTO DEL Servizio di spurgo e pulizia condotte fognarie presso gli edifici comunali per gli anni 2021/2022 comportante una spesa complessiva di € 28.280,00 (IVA di legge inclusa) di cui:**

**€ 14.140,00 per l'anno 2021 compresi € 253,75 per oneri di sicurezza ed IVA di legge,
€ 14.140,00 per l'anno 2022 compresi € 253,75 per oneri di sicurezza ed IVA di legge,**

- che, con predetta determinazione **dirigenziale n. del** sono stati approvati: la Nota esplicativa di procedura e relativi modelli con contestuale indicazione di RDO mediante piattaforma MEPA;

- che a seguito di RDO a mezzo di procedura **negoziata** aperta a tutti gli iscritti al bando Me.PA., è stato provvisoriamente aggiudicato all'Appaltatore” **L'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022 - IN COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**, come risulta dal verbale in **data** della Commissione di gara;

- che la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata di obbligazione tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, in quanto rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione dei servizi;

- che il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio; quest'ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai servizi oggetto dell'Accordo quadro. Il valore economico indicato nel disciplinare di gara non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali ad esso allegati ed il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro infatti non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito. L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli appalti che l'Amministrazione, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e l'ulteriore normativa vigente in materia di appalti pubblici;

-che l'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico. In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, il Comune, potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016. La stipula di ogni Contratto Attuativo avverrà nella forma prevista dalle disposizioni interne dell'Ente tenuto conto dell'importo di ciascun contratto ed entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro, mediante preventivo dell'Aggiudicatario e conseguente accettazione scritta da parte del RUP se interno all'Amministrazione Aggiudicatrice senza recepimento di Determinazione Dirigenziale solo se contenuto nel quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

- che con determinazione **n..... in data.....** del Dirigente del **Settore Infrastrutture e Urbanistica – Edilizia Privata** è stato definitivamente aggiudicato all'Appaltatore” il suddetto Accordo Quadro;

- che l'opera è finanziata mediante mezzi propri di bilancio;

- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, con nota in data prot n° è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, che hanno proposto impugnazione verso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d'invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76) comma 5) del D.Lgs.n°50/2016 per cui è decorso il termine previsto dall'art. 32) comma 9) dello stesso Decreto Legislativo.

- che non è stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare;

oppure se è stato presentato ricorso:

- che è stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva ma sono decorsi venti giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare ma sono scaduti i termini previsti dal primo periodo dell'art.32 comma 11, del D. Lgs. 50/2016 o è cessato l'effetto sospensivo sulla stipula del contratto previsto dal secondo periodo dello stesso comma;

oppure (depenare la parte non pertinente)

- che con nota in data prot n° è stata data comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs.n°50/2016 e che per il presente contratto non si applica il termine dilatorio previsto dal comma 9, dell'articolo 32 dello stesso decreto legislativo;

(solo in caso di società di capitali)

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data..... circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il..... al n. ;

- che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera c) del D.Lgs n°159/2011 e s.m.i., non è necessario acquisire la comunicazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a €.150.000,00.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ARTICOLO 2

(Oggetto dell'appalto)

Il Comune di Cernusco sul Naviglio, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'Accordo quadro per il **SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNI 2021/2022 - IN COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)**

ARTICOLO 3

(Corrispettivo dell'appalto)

Il valore massimo stimato dei servizi, che potranno essere richiesti per tutta la durata del presente Accordo Quadro è di €. 23.180,33 (iva esclusa) di cui € 507,50 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e specificatamente: **per l'anno 2021 in 11.590,16 (di cui € 253,75 per oneri di sicurezza) e per l'anno 2022 in 11.590,17 (di cui € 253,75 per oneri di sicurezza) per complessivi €. 23.180,33 nel biennio;**

Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale. Ai prezzi indicati nell'Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale del **_, _%**, offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi, debitamente ribassati, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Il corrispettivo dei singoli contratti applicativi è previsto a misura.

L'Appaltatore dichiara **(solo nel caso in cui la persona autorizzata a riscuotere sia persona diversa dal legale rappresentante)** che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il signor, giusta che si allega al presente atto sotto la lettera ".....".

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal "Comune" alla sede legale dell'Appaltatore in

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del "Comune" il quale provvederà ad effettuare il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, comunicato dall'appaltatore. **L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa regolarità del servizio;**

ARTICOLO 4

(Tracciabilità flussi finanziari)

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 5

(Obblighi dell'Appaltatore)

L'appalto viene concesso dal Comune di Cernusco sul Naviglio ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto, Nota esplicativa di procedura, Elenco prezzi, Relazione Tecnica e quadro economici, DUVRI approvati con deliberazione di **G.C. n. ____/____ esecutiva ai sensi di legge e D.D. n. ____/____, e dell'offerta economica proposta in sede di gara ed approvata con D.D. n. del ____.**

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del "Comune", unitamente alle citate determinazioni di approvazione **G.C. n. ____/____ e D.D. n. ____/____**, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) termini di esecuzione e penali (articoli 4,7,14);
- b) oneri a carico dell'appaltatore (articoli 7,8,13);
- c) liquidazione dei corrispettivi (articolo 15);
- d) modalità di soluzione delle controversie (articolo 21).

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici per le parti non derogate dal presente contratto.

ARTICOLO 6

(Durata del servizio e penali)

L'appalto ha durata dalla data del Verbale di inizio del servizio **al 31.12.2022**.

I tempi di intervento del singolo servizio sono disciplinati all'art.6 del CSA a cui si rinvia.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo delle penali di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 7

(Risoluzione e recesso)

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8

(Clausola arbitrale)

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ARTICOLO 9

(Cauzione definitiva)

L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro (in lettere), □□□ in cifre), a mezzo che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 10

(Polizza assicurativa)

L'“Appaltatore” si impegna, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, a costituire apposita polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

(in alternativa)

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi emessa in data da

ARTICOLO 11

(Divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1. Lett. d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 12

(Subappalto)

Qualora l'Appaltatore **intenda subappaltare o cedere in cottimo parte del servizio** dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 21 della legge 646/82 e dell'articolo 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e garantire il rispetto da parte delle altre imprese delle condizioni previste dal presente contratto.

Possono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale subappalti solo se tale facoltà è ammessa dalla documentazione di gara e per servizi che l'Appaltatore abbia indicato nell'offerta o, solo in caso di varianti, in documenti successivi, come opera da subappaltare o concedere in cottimo (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016). A tal fine si dà atto che in sede di offerta, l'Appaltatore ha indicato quali opere da **subappaltare**

L'autorizzazione dell'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte del servizio, può essere concessa inoltre solo ove ricorrono anche le altre condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad adeguarsi nell'affidamento dei subappalti e dei cottimi a tutte le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, che qui si intendono integralmente riportate. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente ad oggetto

attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 EURO e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di pagare direttamente i subappaltatori (regolarmente autorizzati con determinazione dirigenziale) nei casi di cui al comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, pertanto alla maturazione dello stato di avanzamento servizi la ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Direzione di Esecuzione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con proposta motivata di pagamento. Il pagamento diretto al subappaltatore è subordinato al nulla osta del direttore di esecuzione.

Nell'ipotesi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art.105 del D.Lgs.vo n.50/2016 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano (o non motivano il mancato inoltrare) le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante procede ai sensi del comma 13 del medesimo articolo trattenendo l'importo erogato al subappaltatore (regolarmente autorizzato con determinazione dirigenziale) da quanto ancora dovuto all'appaltatore.

- di individuare come subappaltatori o cottimisti esclusivamente soggetti qualificati ai sensi del D.P.R. 207/2010 per categorie e importi corrispondenti ai lavori/servizi da realizzare in subappalto o in cottimo e nei confronti dei quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- a trasmettere al "Comune", ai fini del pagamento degli stati di avanzamento del servizio o dello stato finale del servizio, copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione I servizio, ove dovuti trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti col piano predisposto dall'Appaltatore;

- ad inserire, a pena di nullità assoluta, nel contratto sottoscritto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata ai servizi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore è tenuto a depositare presso questa Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni:

- il contratto di subappalto in originale o copia autentica con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;•

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016

- Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento del servizio o dello stato finale del servizio, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore.

- E' fatto, altresì, obbligo all'appaltatore:

- di indicare nell'apposito cartello esposto all'interno del cantiere i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

ARTICOLO 13

(Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Appaltatore dichiara, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i **lavoratori** di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 D.P.R. 207/2010 in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti cui sopra l'esecutore del servizio non potrà opporre eccezioni o aver titolo di risarcimento di danno e pagamento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione del servizio, il Comune si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute a garanzia e sulla cauzione.

Sarà obbligo dell'Impresa garantire che nella esecuzione dei servizi vengono adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per tutelare l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, alle opere e all'ambiente, restando comunque sollevata l'Amministrazione locale da ogni responsabilità.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei servizi o dello stato finale del servizio, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario.

E' fatto obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla Amministrazione:

a) prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici

b) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei servizi o dello stato finale del servizio, l'affidatario e, suo tramite, quello relativo ai subappaltatori copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, comma 18, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105, comma 13 del codice. I pagamenti eseguiti, di cui al periodo precedente, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione

particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 105, comma 18, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico..

ARTICOLO 14

(Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuate nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data, protocollo, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

ARTICOLO 15

(Domicilio dell'appaltatore)

(se la ditta ha sede nel comune sede della stazione appaltante)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa.

(se la ditta non sede nel comune sede della stazione appaltante)

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Via presso l'Ufficio della Direzione dell'esecuzione del servizio(o la Casa Municipale del Comune di dove ha sede la Direzione dell'esecuzione del servizio) (oppure: presso professionista (o società legalmente riconosciuta) in..... Via del Comune dove ha sede la Direzione dell'esecuzione del servizio).

ARTICOLO 16

(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del "Comune".

ARTICOLO 17

(Cessione dei crediti)

Si applicano al presente contratto le disposizioni di cui alla legge 52/91, ai sensi di quanto dispostodall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016..

ARTICOLO 18

(Cessioni e affitto d'azienda)

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto d'azienda sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi..

ARTICOLO 19

(Registrazione)

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 20

(Revisione prezzi, premio di accelerazione, anticipazione)

La revisione prezzi è ammessa, in conformità all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 non viene riconosciuto.

ARTICOLO 21

(Normativa applicabile)

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, delle norme rimaste in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, degli articoli 1655 e seguenti del codice civile, in quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche

ARTICOLO 22

(Trattamento dei dati personali)

Il "Comune", ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, informa Il Concessionario" che tratterà i dati, contenuti nel presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, dott.ssa Simona Persi, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti dell'impresa, alla email: s.persi@pec.giuffre.it. Relativamente al trattamento dei dati personali si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

ARTICOLO 23

(Codice di comportamento)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 2, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio (approvato con deliberazione di G.C. n. 392 del 19.12.2013), l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DITTA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE DI SETTORE